

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

PROV. DI PAVIA

Rep. n. S.P.

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
IGIENE URBANA E DEI SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE.**

L'anno **duemilaventitre** addì del mese di nella residenza
municipale, tra i signori:

1) da una parte il Sig. BONFOCO LUIGI, nato a Broni il 04 marzo 1958,
nella sua qualità di Responsabile del Servizio 3: “Ambiente e Territorio e
Gestione SUAP” del **Comune di Bressana Bottarone**, il quale dichiara di
agire ai sensi del terzo comma dell'art. 107 comma 3 D.LGS, 18 agosto 2000
n. 267 in nome e per conto del Comune che rappresenta e ciò in esecuzione del
Decreto Sindacale n. 3 del 31.01.2022;
Codice Fiscale del Comune 00447770181.

2) dall'altra parte il Sig., nato a il,
nella sua qualità di **Direttore Tecnico** della società Broni Stradella Pubblica
S.r.l., con sede in Stradella, Via Nazionale, 53 Cod. Fiscale e P.Iva
02419480187 iscritta nel registro delle Imprese di Pavia al n. 02419480187,
Albo Gestori Ambientali al n. MI55946 in seguito brevemente indicata come
“BRONI STRADELLA PUBBLICA”,
COMUNE e BRONI STRADELLA PUBBLICA sono di seguito anche
indicate congiuntamente come le **“Parti”**.

PREMESSO CHE:

a. che l'Amministrazione Comunale deve provvedere al servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di raccolta differenziata, di

spazzamento stradale e di altri servizi di Igiene Urbana al fine di evitare il diffondersi di effetti molesti connessi alla presenza di tali rifiuti sulle strade ed aree pubbliche;

b. che in ottemperanza alla vigente normativa in materia dei servizi pubblici locali la forma di gestione “in economia” non risulta idonea a garantire adeguati livelli di efficienza, efficacia ed economicità;

c. che il COMUNE al fine di garantire la tutela della salute pubblica dei propri cittadini residenti ed ottenere adeguati standards di qualità e affidabilità del servizio, intende affidare l’espletamento di tale servizio nel proprio territorio comunale, nell’esercizio del proprio potere di organizzazione, a soggetto dotato di adeguate capacità tecniche ed operative;

d. che l’art. 1 della Legge Regione Lombardia 26/03 classifica la gestione dei rifiuti urbani tra i servizi locali di interesse economico generale;

e. che la vigente normativa in materia di gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica prevede che gestione del servizio possa essere affidata a società a capitale interamente pubblico, a condizione che gli enti titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano;

f. per volontà dei Comuni Soci, manifestata nelle Assemblee 8/3/2014, 04/03/2015, 10/11/2015, 19/12/2015, 29/12/2015, 03/03/2016, coerentemente al mutato quadro normativo in materia di pubblici servizi, la **BRONI STRADELLA SPA** ha mutato la propria organizzazione e composizione societaria in **BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.** in funzione della conferma senza soluzione di continuità della gestione del

servizio di igiene ambientale secondo il modello *in house providing*;

g. il **COMUNE**, con delibera consiliare n. 38 del 21.06.2016 e delibera consiliare n. 15 del 08.03.2017, depositate agli atti del Comune di Bressana Bottarone, facenti parte integrante del contratto, riconobbe alla **BRONI STRADELLA SPA ora BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.** come Soggetto titolare della gestione del servizio di igiene urbana nel territorio comunale di riferimento considerato che il **COMUNE** è titolare di una quota di partecipazione azionaria al capitale pubblico **sulla quale esercita il “controllo analogo” come da statuto della società** e pertanto si prefigura la necessaria strumentalità rispetto al Comune, che lega l’attività dello stesso soggetto agli interessi del Comune. **Il Consiglio comunale con proprio atto n. 31 del 27.07.2017 approvò il Progetto di Fusione per Incorporazione di ACAOP SPA e BRONI STRADELLA SPA in Broni Stradella Pubblica S.r.l.;**

h. per ragioni operative, anche alla luce delle sopravvenienze normative in materia, il **COMUNE** e **BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.** hanno condiviso anche l’opportunità di una migliore definizione ed adeguamento dei rapporti di servizio per la gestione del servizio di igiene urbana nel territorio comunale;

i. il **COMUNE** con la delibera consiliare n. del ha confermato la scelta del modello *in house providing* e l’affidamento a Broni Stradella Pubblica SRL del servizio rifiuti urbani nel Comune di Bressana Bottarone, approvando anche il testo del presente contratto per la gestione del servizio di igiene urbana nel territorio comunale.

Tanto premesso, tra le Parti, come sopra rappresentate, di comune accordo

SI CONVIENE E SI STIPULA

SEZIONE I: OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

ART. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1. Il presente contratto definisce, tra il **COMUNE** e **BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.**, i rapporti afferenti la gestione dei servizi di tutela di igiene urbana ed ambientale che la Società partecipata si obbliga ad espletare con la propria organizzazione di mezzi tecnici ed operativi e sulla base delle qualificazioni e dei titoli posseduti, nonché, per peculiari e particolari servizi per i quali ad essa possano difettare la completa capacità esecutiva e/o i titoli appropriati, a mezzo del ricorso all'affidamento di contratti pubblici da essa stessa operati nel rispetto della vigente normativa interna e comunitaria e con la conservazione necessaria, in capo alla Società stessa, di ogni responsabilità di coordinamento e di controllo dei risultati e degli obiettivi assegnati a terzi.

1.2 Sono pertanto da ricondursi all'oggetto più sopra identificato, in particolare:

a. il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento e/o recupero di **Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.)** e **Rifiuti Solidi Assimilati agli Urbani (R.S.A.U.)** come definiti e classificati dalla normativa vigente e con riguardo, allo stato, all'art. 184 del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii e in particolare:

- la raccolta dei rifiuti solidi urbani e degli assimilati, ovvero dei residui non ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, locali commerciali ecc.;

- la raccolta differenziata finalizzata al recupero e al riciclaggio dei rifiuti per:

• carta;

• plastica e PET;

• vetro e contenitori metallici (alluminio, banda stagnata, ecc.);

- raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti, vegetali e legno, materiali ferrosi;

- raccolta differenziata di rifiuti urbani pericolosi (RUP: pile, prodotti farmaceutici inutilizzati o avariati, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F”, lampade a scarica e tubi catodici, siringhe giacenti sulle aree pubbliche o aperte al pubblico del territorio comunale, cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, oli e grassi vegetali ed animali residui di cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva;

- raccolta frigoriferi, televisori e video, componenti elettronici fuori uso – ovvero RAEE;

- trasporto del materiale raccolto presso impianto autorizzato a recupero e/o smaltimento;

b. Spazzamento meccanizzato delle strade;

c. Altri servizi ambientali, ivi compresi i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento e/o recupero di rifiuti non urbani, pericolosi e non pericolosi, nonché attività di bonifica ed ogni altro servizio correlato che il **COMUNE** socio riterrà di richiedere coerentemente ed in riferimento all’oggetto sociale di **BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.**, nonché nei limiti dell’ordinamento vigente e del presente contratto in conformità a quanto previsto al precedente comma primo;

d. La promozione di campagne di informazione ed educazione ambientale.

ART. 2

SERVIZI PRINCIPALI CON REGOLAMENTAZIONE DI

DETTAGLIO

2.1. Il presente contratto ha ad oggetto in via prioritaria e le articolazioni e segmenti gestionali di cui alla lettera a. e b. del precedente articolo 1 come più precisamente e dettagliatamente regolamentati nella Relazione allegata coerentemente alle previsioni del Piano Finanziario, che verrà aggiornato e approvato ogni anno, nonché i servizi straordinari o a richiesta di tipo occasionale o continuativo, che le **Parti** concorderanno di volta in volta nelle modalità e nei corrispettivi.

ART. 3

SERVIZI ULTERIORI CON REGOLAMENTAZIONE DI

DETTAGLIO DIFFERITA

3.1. Il presente contratto disciplina i rapporti delle parti anche con riguardo agli ulteriori servizi di cui alla lettera c. del precedente articolo 1 che potranno essere affidati dal **COMUNE** a **BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.**, ciò ad esclusione delle clausole di dettaglio regolanti le sole prestazioni di servizio di cui al precedente articolo 2, previa opportuna valutazione economica espletata congiuntamente a **BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.** e conseguente adeguamento dei corrispettivi nei limiti e con le modalità previste dall'art. 120 del D.Lgs 36/2023.

3.2. Qualora nel corso dell'affidamento si rendesse necessario procedere a modifiche dei servizi, per l'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o per ragioni di pubblico interesse è facoltà del **COMUNE** apportare modifiche e variazioni alle modalità di esecuzione, previa opportuna valutazione economica delle stesse, espletata congiuntamente a **BRONI STRADELLA**

PUBBLICA.

3.3. La gestione operativa di detti servizi è in ogni caso subordinata:

- a.** al possesso in capo a **BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.** di ogni necessario requisito soggettivo prescritto dalla normativa di riferimento, nonché di adeguata organizzazione strutturale e infrastrutturale, nonché di mezzi e personale, requisiti che dovranno essere dimostrati preventivamente ed a semplice richiesta; ma potranno, alternativamente, essere anche garantiti attraverso soggetti terzi selezionati a mezzo di appropriata procedura ad evidenza pubblica conformemente alla normativa interna e comunitaria, e ferma restando comunque l'esclusiva responsabilità di coordinamento e di risultato del Gestore;
- b.** alla puntuale definizione, in accordo tra le **Parti**, delle modalità operative del servizio, nonché dei connessi oneri a mezzo di atti formali con effetti ed efficacia che le **Parti** riconoscono sin d'ora integrativi del presente contratto.

ART. 4

NATURA DEL SERVIZIO

4.1. I servizi oggetto del presente contratto di servizio sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente nonché a preservare le risorse naturali. La gestione dovrà essere effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione nonché di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza e nel rispetto dei principi dell'ordinamento regionale, nazionale e comunitario, ed in particolare di quelli di cui agli artt. 177 – 181 del D.Lgs. 152/2006.

4.2. Per nessun motivo potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore o scioperi, in conformità a quanto prescritto dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146 (*Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati*). Al verificarsi di tali eventualità impeditive non dipendenti dalla volontà di **BRONI STRADELLA**, la medesima è tenuta a darne immediata comunicazione al **COMUNE** secondo modalità idonee a garantire la tempestività di ogni necessario intervento da parte del medesimo e pertanto in via esemplificativa a mezzo fax, e-mail, raccomandata e, occorrendo, previo contatto telefonico ai recapiti indicati al successivo articolo 37. In caso di ingiustificato abbandono o di sospensione del servizio, il **COMUNE** potrà sostituirsi alla società per l'esecuzione d'ufficio, con ogni correlato e conseguente effetto di legge.

ART. 5

DURATA DEL SERVIZIO

5.1. L'affidamento decorrerà dal 01.10.2023 ed avrà termine il 30.09.2028, con possibilità, da parte del **COMUNE** e/o di **BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.**, di risolvere tale rapporto contrattuale previa disdetta motivata da inviarsi con lettera raccomandata r.r. entro e non oltre il 30 Giugno di ogni anno con validità dal 1 Gennaio dell'anno successivo.

5.2. La regolamentazione contenuta nel presente contratto di servizio verrà mantenuta in ogni caso, in coerenza alle scelte di mezzi operata dal **COMUNE** per la conservazione del rapporto *in house providing* con **BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.**, fino alla conformazione della gestione all'obbligatoria costituzione degli Ambiti Ottimali previsti dall'art. 3 bis del

DL 138/2011 secondo le prescrizioni che verranno impartite in sede regionale e/o provinciale, o sia da effettuare obbligatoriamente un servizio sovracomunale, le nuove disposizioni normative si applicheranno al contratto di servizio in corso a far data dalla loro entrata in vigore, senza che la concessionaria possa avanzare alcuna rivalsa nei confronti del **COMUNE**.

5.3. BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l. dovrà garantire in ogni caso l'espletamento e la continuità del servizio, alle stesse condizioni tecniche ed economiche, fino alla data di sua assunzione da parte del soggetto subentrante alla stregua delle misure provvedimentali o delle clausole che saranno prese o convenute.

Resta inteso, in ogni caso, che, nelle more, la quantità, qualità e il corrispettivo economico del servizio potranno essere modificate, anche con esclusivo riguardo a protocolli integrativi, in rapporto a mutate esigenze e necessità operative in funzione della migliore qualità ed efficienza del servizio affidato.

ART. 6

TRIBUTI INERENTI IL SERVIZIO

6.1. I proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe e/o dei tributi riferiti allo svolgimento del servizio i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico sono di pertinenza del **COMUNE** e vengono incassati dallo stesso.

BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l. assicura la propria disponibilità a collaborare con il **COMUNE**, secondo modalità da definire congiuntamente, per il corretto adempimento degli obblighi e delle previsioni normative relative all'argomento.

SEZIONE II: MODALITÀ GESTIONALI

ART. 7

DISCIPLINA GENERALE DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO

7.1. BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l. si obbliga a espletare i servizi di cui al precedente art. 2 nel rispetto degli standards di efficienza ed affidabilità e secondo le modalità operative stabilite dall'allegato Disciplinare Tecnico, parte integrante del presente contratto, e comunque nel rispetto di quanto specificato nella presente Sezione.

7.2. BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l. si obbliga a espletare il servizio di cui al precedente art. 3 nel rispetto degli standards di efficienza ed affidabilità e secondo le modalità operative che verranno definite secondo quanto previsto nell'art. 3.3. nel comma 2, lettera b., con effetti ed efficacia che le **Parti** riconoscono sin d'ora integrativi del presente contratto.

7.3. Sulla scorta di motivate esigenze di servizio segnalate dalla Società, e di concerto con essa, il COMUNE potrà modificare e/o integrare la predetta disciplina di dettaglio, nelle forme e con le modalità a tal fine previste dall'ordinamento.

ART. 8

MEZZI E ATTREZZATURE DI SERVIZIO

8.1. BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l. si obbliga a fornire ed utilizzare - direttamente ovvero a mezzo di soggetti da essa individuati, conformemente alla normativa comunque vigente - tutte le attrezzature ed i mezzi necessari al corretto espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione, assumendosi ogni responsabilità in ordine al perfetto funzionamento dei medesimi e alla rispondenza all'uso cui essi sono destinati.

Tutti i materiali e le attrezzature utilizzati per il servizio dovranno essere mantenuti, a cura di **BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.**, in perfetto stato di efficienza e di decoro e dovranno essere assoggettati periodicamente a manutenzione ordinaria e a verniciatura. Si impegna, inoltre a provvedere alla pulizia giornaliera dei mezzi impiegati ed alla loro disinfezione con periodicità almeno mensile.

Le dotazioni, attrezzature e gli automezzi utilizzati dovranno:

- a) possedere le caratteristiche tecniche ed igieniche necessarie: gli automezzi dovranno, inoltre, avere i necessari titoli autorizzativi, in materia di trasporto di rifiuti, per l'espletamento dei servizi;
- b) rispettare le normative tecniche generali vigenti;
- c) essere debitamente assicurati per danni causati a persone e cose, tenendo il **COMUNE** sollevato da qualsiasi responsabilità e dal risarcimento di qualsiasi danno.

Per il ricovero, la pulizia e la disinfezione delle attrezzature e dei mezzi, **BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.** dovrà disporre di appositi locali, che dovranno essere dotati di servizi per il personale, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.

8.2. Il **COMUNE** ha facoltà di richiedere, in ogni tempo, la verifica della funzionalità dei beni destinati al servizio, nonché il potenziamento degli stessi, concordandone con **BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.** le modalità ed i connessi oneri a mezzo di atti formali con effetti ed efficacia che le **Parti** riconoscono sin d'ora integrativi del presente contratto.

ART. 9

OPERE, IMPIANTI ED ALTRE DOTAZIONI PATRIMONIALI

9.1. BRONI STRADELLA si obbliga a gestire le opere, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali in disponibilità e funzionali all'esercizio del servizio, assumendosi ogni responsabilità in ordine al perfetto funzionamento dei medesimi e della rispondenza all'uso cui essi sono destinati.

9.2. Il COMUNE ha facoltà di richiedere l'implementazione e/o la realizzazione e/o la dotazione delle infrastrutture impiantistiche, fisse e mobili, ritenute funzionali al servizio coerentemente alla normativa applicabile in materia, nonché a quanto previsto dalla pianificazione regionale, provinciale e comunale, concordandone con **BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.** le modalità ed i connessi oneri a mezzo di atti formali con effetti ed efficacia che le **Parti** riconoscono sin d'ora integrativi del presente contratto.

ART. 10

PERSONALE E SICUREZZA SUL LAVORO

10.1. BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l si obbliga a dotarsi ed avvalersi di personale idoneo per numero e qualificazione ad attendere al corretto espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, assumendosi ogni responsabilità in ordine all'operato dei propri dipendenti. Il personale dovrà, in servizio, essere vestito e calzato decorosamente, indossando gli abiti da lavoro previsti dal contratto collettivo nazionale. Dovrà, inoltre, essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento. **BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.** dovrà assicurare un regolare adempimento del servizio anche in caso di assenza (per malattia, infortunio, ferie) dei dipendenti usualmente incaricati dello svolgimento del servizio.

10.2. BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l. si obbliga a far osservare al personale impiegato:

a. un comportamento diligente nell'espletamento dei servizi assegnati, nonché un contegno corretto nei confronti degli utenti e dei gestori di attività pubbliche e private.

b. le disposizioni del presente accordo, nonché tutte le norme di legge e di regolamento vigenti nel settore della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, regolato dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla L.R Lombardia 26/2003, nei regolamenti in vigore e in quelli che dovessero essere emanati durante il periodo di validità dell'affidamento.

10.3. BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l. si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti oggetto del presente contratto le condizioni normative e retributive di cui al vigente CCNL dei servizi ambientali. **BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.** applicherà al personale impiegato tutte le vigenti disposizioni normative in ordine alle modalità di reclutamento, al trattamento economico, sia ordinario che straordinario, nonché al trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, di sicurezza sul lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro. Dovrà, inoltre, in ogni momento essere in grado di dimostrare l'osservanza delle disposizioni in materia previdenziale, assicurativa ed assistenziale mediante documentazione comprovante il versamento di quanto dovuto.

10.4. BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l. dovrà adottare gli opportuni accorgimenti tecnici e pratici per garantire, conformemente alla normativa vigente, la sicurezza sul lavoro del proprio personale e di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, collaborino con esso.

BRONI STRADELLA inoltre dovrà garantire l'osservanza delle norme

previste in materia di sicurezza sul lavoro della legislazione vigente e in particolare dovrà far pervenire al **COMUNE** la seguente documentazione:

- nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza così come previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- dichiarazione che i macchinari utilizzati sono conformi alle normative vigenti in campo di sicurezza e che i mezzi utilizzati abbiano caratteristiche adeguate ai servizi da svolgere;
- dichiarazione che i dipendenti sono informati dei rischi legati all'attività lavorativa così come previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- Documento di Valutazione dei Rischi così come previsto dalla normativa vigente;
- elenco dipendenti impiegati per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, con le relative qualifiche di inquadramento;
- elenco dei dispositivi antinfortunistici in dotazione per eseguire i lavori di cui al presente contratto.

BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l. sarà pertanto ritenuta responsabile dell'adozione e della corretta applicazione delle norme antinfortunistiche, delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e per la tutela dei beni pubblici e privati, sollevando così il **COMUNE** da ogni responsabilità.

ART. 11

AFFIDAMENTO A TERZI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

11.1. BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l., nel caso di affidamenti a terzi di lavori, forniture e servizi strumentali all'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, si obbliga al rispetto della normativa comunque

vigente, ivi compreso quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023.

11.2. BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l. si obbliga al rispetto del disposto di cui all'articolo 196 comma 1 lettera p) del D.Lgs. n. 152/2006, nonché all'art. 22 della L.R. Lombardia 26/2003 e pertanto a favorire, per l'appagamento del proprio fabbisogno di manufatti e beni, l'utilizzo di prodotti ottenuti da materiale riciclato per almeno il 30% sul totale.

ART. 12

TRASPORTO RIFIUTI NEI GIORNI FESTIVI

12.1. Nel caso in cui i servizi da espletare coincidano con le giornate di festività, gli stessi dovranno essere comunque garantiti nei giorni precedenti o successivi le festività stesse, previo accordo con l'Amministrazione Comunale e informazione tempestiva alla cittadinanza, da effettuarsi in collaborazione tra il **COMUNE** e **BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.**

Il **COMUNE** provvederà su richiesta di **BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.** ad autorizzare, in relazione a quanto disposto con Decreto del Ministero LL.PP. in ordine al calendario per la limitazione alla circolazione stradale fuori dai centri abitati, la circolazione dei veicoli interessati al servizio di igiene urbana.

ART.13

CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

13.1. Il **COMUNE** eserciterà poteri di controllo e vigilanza sulla conformità della gestione del servizio alle norme convenzionali, legislative e regolamentari, con ogni più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, segnalando a **BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.** eventuali anomalie.

Il **COMUNE** potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento e a sua

discrezione e giudizio, l'ispezione di automezzi, attrezzature, locali e magazzini e su quanto altro inerisca all'organizzazione dei servizi.

13.2. Il **COMUNE** si riserva la facoltà di disporre, anche senza preavviso, pesate campione degli automezzi utilizzati per i servizi, all'inizio e alla fine del giro di raccolta. Inoltre il **COMUNE** potrà effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nelle aree e nei luoghi in cui verrà svolto il servizio.

13.3. L'esercizio della vigilanza, secondo le modalità sopra indicate, mira tra l'altro a: verificare il regolare espletamento del servizio, in relazione al presente Contratto, e la sua conformità agli standard di qualità, quantità ed efficienza; nonché a verificare lo scrupoloso rispetto delle norme relative al personale.

Durante le ispezioni, **BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.**, ferme restando le esigenze di operatività aziendale e di continuità del servizio all'utenza, garantirà l'assistenza agli operatori comunali incaricati e la massima collaborazione.

Delle ispezioni verrà redatto, in duplice copia, un verbale da trasmettere agli organi del **COMUNE** e di **BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.**

Qualora, a seguito dell'ispezione, il **COMUNE** rilevi gravi carenze nella gestione del servizio, provvederà a notificare a **BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.** conseguente diffida, come previsto dal presente contratto.

Su richiesta del **COMUNE**, **BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.** si impegna a produrre periodicamente apposito report sull'andamento dei servizi oggetto del presente contratto.

ART. 14

COOPERAZIONE

14.1. Al personale di **BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.** è fatto

obbligo di segnalare al competente Ufficio Comunale le circostanze e fatti, rilevati nell'espletamento del proprio compito, che possano impedire e/o ostacolare il regolare svolgimento del servizio. Al personale di **BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l** è fatto altresì obbligo di denunciare immediatamente agli uffici competenti qualsiasi irregolarità rilevata nell'espletamento del proprio compito (deposito abusivo di materiali vari, abbandono di rifiuti od altro sulle strade, etc.), coadiuvando l'opera degli uffici stessi ed offrendo tutte le indicazioni possibili per la individuazione del contravventore.

14.2. Nel caso in cui il **COMUNE** dovesse procedere ad analisi e studi riguardanti la revisione dei criteri di calcolo degli oneri tariffari dei diversi servizi di nettezza urbana, **BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.** si obbliga a collaborare mediante la restituzione di dati e analisi e quant'altro necessario e collaborerà ad iniziative tese a migliorare il servizio, man mano che simili iniziative verranno studiate e poste in atto dal **COMUNE**.

ART. 15

CAMPAGNA DI INFORMAZIONE

15.1. **BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.** si impegna ad espletare, nel corso di validità dell'affidamento, le necessarie campagne di informazione rivolte a tutta la cittadinanza mediante la messa a disposizione di materiale informativo, distribuzione di appositi opuscoli, invio di lettere ai cittadini utenti e quanto altro possa risultare utile per divulgare le modalità di servizio. Le campagne saranno concordate con l'Assessorato comunale competente che ne effettuerà la supervisione. Si impegna inoltre ad effettuare nelle scuole di ogni ordine e grado, campagne di sensibilizzazione con incontri da concordare con

il **COMUNE** con la scolaresca mirati alla sensibilizzazione al tema della differenziazione dei rifiuti.

ART. 16

CORRISPETTIVI CONAI

16.1. Il **COMUNE** s’impegna, per tutta la durata del presente contratto, a delegare a **BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.**, in qualità di gestore del servizio delle raccolte differenziate nell’ambito comunale, la stipula, in attuazione dell’accordo quadro ANCI – CONAI, delle convenzioni ivi previste. A tal proposito il **COMUNE** sottoscriverà apposita lettera di delega a favore di **BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.**

Gli eventuali corrispettivi derivanti dal conferimento ai Consorzi di filiera dei rifiuti da imballaggio raccolti nel territorio comunale verranno percepiti da **BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.** e proporzionalmente inseriti nel Piano Finanziario a detrazione.

SEZIONE III: REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI

ART. 17

MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO

FINANZIARIO DELLA GESTIONE

17.1. **BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.** si obbliga a erogare il Servizio secondo le previsioni del Piano Finanziario annualmente approvato, salve le sue modifiche e revisioni, assunte d’intesa con il **COMUNE**.

17.2. **BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.** si obbliga ad aggiornare il Piano Finanziario secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, garantendo il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario e patrimoniale della gestione, e a sottoporlo all’approvazione del **COMUNE** che

provvederà conformemente e nei termini previsti dalla normativa di riferimento.

17.3. Le **Parti** si obbligano in ogni caso a cooperare per quanto in proprio potere al fine del raggiungimento e della conservazione dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

ART. 18

RAPPORTI ECONOMICI

18.1. Fermo e richiamato quanto espressamente previsto ai precedenti articoli 3, 8 e 9 in ordine alla gestione dei servizi ulteriori e all'implementazione di mezzi, attrezzature, impianti ed altre dotazioni di servizio, il corrispettivo annuo di servizio riconosciuto a **BRONI STRADELLA** è quello risultante dal Piano Finanziario approvato annualmente dal **COMUNE** e **determinato in funzione del nuovo MTR approvato con delibera 443/2019 da ARERA e ss.mm. e ii.**

18.2. Utilizzando il corrispettivo di servizio, incrementato delle somme aggiuntive eventualmente dovute ai sensi del precedente comma 1, **BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.** provvede a coprire i propri costi di funzionamento, compresi quelli generali.

18.3. Le prestazioni straordinarie di cui al precedente articolo 3 saranno invece oggetto di separata fatturazione e pagamento secondo modalità e corrispettivi concordati di volta in volta tra le **Parti**.

18.4. Il **COMUNE** provvederà al pagamento del corrispettivo di servizio come determinato ai sensi dei precedenti commi primo e secondo sulla base di regolare fattura emessa ai sensi di legge da **BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.** con periodicità mensile e di immediata esigibilità e che

dovrà essere saldata entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di effettiva fatturazione. Resta in ogni caso salva la facoltà per il **COMUNE**, impregiudicato l'obbligo di corresponsione dei costi pattuiti, di verificare in corso di esercizio la corrispondenza dei medesimi rispetto a quelli documentati con fattura da parte di **BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.**

18.6. BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l. assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3, legge 136/2010, ciascun pagamento è effettuato dal **COMUNE** in favore di **BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.** esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche dal medesimo indicato con le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

SEZIONE IV: OBBLIGHI E ONERI SPECIFICI DELLA GESTIONE

DEI SERVIZI PRINCIPALI

ART. 19

OBBLIGHI E ONERI DI BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.

19.1. Fermo l'obbligo a provvedere - direttamente ovvero a mezzo di soggetti da essa individuati, conformemente alla normativa statale, regionale e regolamentare comunque vigente e disciplinante i pubblici servizi ed in specie il servizio di igiene urbana, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla precedente **SEZIONE II** disciplinante le modalità operative del servizio – all'espletamento di ogni e qualunque fase del servizio come definito, anche nelle specifiche articolazioni, **BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.** si obbliga inoltre espressamente:

a) a farsi carico delle operazioni di tenuta dei registri di carico e scarico per i rifiuti, delle denunce agli organi competenti circa i quantitativi, le modalità ed i luoghi di conferimento e/o smaltimento, nonché di ogni equipollente adempimento previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia;

b) a fornire al **COMUNE** i dati necessari alla compilazione come previsto dall'articolo 18 della L.R. Lombardia 26/2003 e s.m.i. per quanto riguarda l'applicativo Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (O.R.SO.) relativo alla raccolta dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dai rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia.

c) ad assicurare la regolarità e la continuità del servizio, ripristinandone l'erogazione nei casi di interruzione e comunque a fornire al **COMUNE** la motivazione in caso di interruzione o irregolarità della prestazione;

d) a trasmettere le informazioni che il **COMUNE** dovesse ritenere necessarie per il miglioramento del servizio, anche mediante moduli approntati a tal fine;

e) a garantire e certificare la regolarità contabile della gestione del servizio.

ART. 20

OBBLIGHI E ONERI DEL COMUNE

20.1. Il **COMUNE** si impegna:

a) a deliberare l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento secondo i criteri di cui agli articoli 195, comma 2, lettera e) e 198, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 158/06, previa

intesa con la Società;

b) a concedere a **BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.**

l'autorizzazione a collocare sul territorio comunale ogni necessaria

dotazione strutturale e/o strumentale funzionale all'erogazione del

servizio previa valutazione di profili igienico-sanitari e di viabilità, con

apposito piano tecnico predisposto da **BRONI STRADELLA**

PUBBLICA S.r.l. e dai competenti organi comunali;

c) ad eseguire i controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti

d) ad intervenire, ove richiesto da **BRONI STRADELLA PUBBLICA**

S.r.l. e su indicazione di fatti specifici, per questioni e/o problemi che

possono comportare sanzioni.

20.2. Il **COMUNE** si riserva di prescrivere, tenendo conto di eventuali implicazioni di carattere economico, la esecuzione di particolari interventi o particolari modalità di intervento nel settore dell'Igiene Urbana.

SEZIONE V: RECESSO, INADEMPIMENTO O RISOLUZIONE

ART. 21

RECESSO

21.1. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 5, le **Parti**, dato atto della scelta societaria operata dal **COMUNE** per la gestione del servizio, convengono che il recesso dal presente rapporto contrattuale possa avvenire solo ed unicamente in conformità a principi normativi dettati in materia.

21.2. In ogni caso il recesso potrà essere esercitato solo a seguito del procedimento di cui al successivo articolo 33.

ART. 22

INADEMPIMENTO

22.1. Il presente contratto dovrà ritenersi inadempito ove si verifichino le circostanze seguenti:

a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti con il presente accordo, non eliminati a seguito di formale diffida;

b) gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative al rispetto delle quali le **Parti** sono obbligate per legge, non eliminati a seguito di formale diffida.

22.2. La contestazione dell'inadempimento dovrà essere preceduta dalla formalizzazione di atto di diffida alla parte ritenuta inadempiente, assegnando termini adeguati per presentare controdeduzioni e per rimuovere le inadempienze.

22.3. In caso di mancata giustificazione del ritenuto inadempimento, unitamente all'assunzione dell'impegno a sanare le inadempienze entro il termine stabilito, la **Parte** adempiente potrà chiedere all'Organo Tecnico di cui al successivo articolo 32 l'applicazione delle sanzioni di cui al comma successivo.

22.4.

a) mancata vuotatura dei contenitori per il vetro: per giorno di ritardo € 200,00 (cento euro);

b) mancata raccolta porta a porta dei rifiuti: per ogni giorno di mancato passaggio € 200,00 (cento euro);

c) inosservanza e/o ritardo della predisposizione e presentazione del Piano Finanziario, del M.U.D. o altro sistema di raccolta dati nei termini di scadenza previsti dalla legge di ogni anno € 500,00 (cinquecento euro);

Per ogni altra possibile infrazione non prevista nell'elenco di cui sopra, l'Ente si riserva la facoltà di applicare una sanzione compresa fra € 50,00 e € 1.000,00

valutata per analogia, in relazione alla gravità della stessa.

22.5. Per i casi più gravi di inadempimento contrattuale l'Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere il presente contratto nel caso in cui sia accertata la responsabilità del gestore per uno dei seguenti fatti:

a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, oggetto di plurime contestazioni alle quali il gestore non abbia posto sufficiente rimedio;

b) sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa per l'esercizio dei servizi previsti dal Contratto, nonché sopravvenienza di una causa ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con i soggetti gestori di pubblici servizi, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, la mancanza di uno dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94-95-96-97 del d.lgs. 36/2023, quando rilevata nell'arco di durata del Contratto o la sopravvenienza di un provvedimento interdittivo adottato ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 81/08 o la sopravvenienza di una causa interdittiva o ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con soggetti gestori di pubblici servizi determinata da disposizioni di legge che entrino in vigore nell'arco di durata del Contratto;

c) prolungate e reiterate sospensioni non motivate del servizio;

d) gravi infrazioni di legge, accertate dalle autorità competenti, nella prestazione del servizio;

e) cessione del contratto a terzi.

BRONI STRADELLA PUBBLICA sarà in ogni caso tenuta al risarcimento dell'eventuale maggiore danno provocato dall'inadempimento realizzato.

L'ammontare della penale sarà trattenuto sul primo rateo del canone, successivo all'applicazione delle penalità.

Al fine di evitare la contestazione di eventuali inadempimenti **BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.** dovrà dare, nel corso della giornata di riferimento, comunicazione scritta di qualsiasi causa che abbia impedito o rallentato il normale svolgimento del servizio. La ditta dovrà essere in grado di documentare le cause giustificatrici della non corretta esecuzione del servizio a richiesta dell'Amministrazione Comunale.

22.6. E' escluso dall'ambito di applicazione del presente articolo l'inadempimento causato da scioperi, calamità naturali, mancanza o deficienza dei siti di smaltimento, atti vandalici di terzi e comunque ragioni di forza maggiore, ovvero di ogni evento impreveduto ed imprevedibile al di fuori del controllo delle **Parti** che inibisca temporaneamente l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente accordo.

ART. 23

RISOLUZIONE

23.1. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto, così come il mancato rispetto del patto di integrità di cui all'art. 33 del presente contratto.

SEZIONE VI: RESPONSABILITÀ E GARANZIE FINANZIARIE

ART. 24

RESPONSABILITÀ

24.1. Le **Parti** esplicitamente convengono e danno atto che l'espletamento da parte di **BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.** del servizio, determina il trasferimento in capo ad essa di qualsiasi obbligo ed adempimento gestionale,

con ogni conseguente e correlata responsabilità.

24.2. BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l. si obbliga a tenere sollevato e indenne il **COMUNE** da ogni e qualsiasi danno dovesse derivare a terzi in dipendenza o conseguenza della gestione del servizio.

24.3. BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l. risponderà pertanto direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque cagionati nella gestione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi onere risarcitorio, e senza alcun diritto di rivalsa o di compensi da parte del **COMUNE**.

ART. 25

FIDEJUSSIONI

25.1. E' fatto obbligo a **BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.** di provvedere, a propria cura e spese, e per tutta la durata del rapporto, alla stipula con primaria Compagnia Assicuratrice di polizza assicurativa a copertura dei rischi comunque connessi alla gestione del servizio oggetto del presente disciplinare, per un massimale non inferiore a Euro 2.500.000,00.

ART. 26

IMPOSTE E TASSE

26.1. Tutte le imposte, tributi, tasse e bolli previsti da leggi dello Stato e della Regione sui beni immobili e mobili del servizio di Igiene Urbana, sono di competenza e responsabilità di **BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.** , che pagherà per quanto dovuto, secondo le norme di legge vigenti.

SEZIONE VII: LIVELLI E QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI E

RAPPORTI CON L'UTENZA

ART. 27

LIVELLO E QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI E CARTA DEI SERVIZI

27.1. La gestione tecnico-amministrativa del servizio avverrà secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Comunale e/o dal Disciplinare Tecnico allegati, nonché, una volta predisposta, ed approvata anche dal **COMUNE**, dalla Carta dei Servizi e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 461, della Legge 244/2007.

27.2.BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l. si obbliga a predisporre e/o ad integrare ed aggiornare la Carta dei Servizi ai sensi della L.R. 26/2003, nonché a procedere alla pubblicazione e diffusione in modo capillare.

27.3. Ogni successiva modificazione apportata alla Carta dei Servizi dovrà formare oggetto di comunicazione, ai fini dell'approvazione, al **COMUNE**.

27.4. Le parti si danno atto che la prestazione del servizio sarà ispirata ai seguenti principi generali:

- a) tutela della salute dei cittadini e salvaguardia dell'ambiente;
- b) rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione tra gli stessi, nonché dei criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- c) parità di trattamento del servizio prestato tra le diverse aree urbane del territorio comunale fatte salve le specificità delle tre aree in cui è ripartito il modello gestionale, anche in zone disagiate, in aree a forte dispersione abitativa o con scarso insediamento produttivo, nei limiti resi possibili dalle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema infrastrutturale gestito;
- d) continuità e regolarità della prestazione del servizio, riconosciuto

	come servizio pubblico essenziale anche ai sensi della Legge	
	12.06.1990, n. 146, e che pertanto non può essere interrotto, salvo i	
	casi di forza maggiore, indipendentemente dal pagamento del servizio	
	da parte dei singoli utenti, al fine di evitare il verificarsi di problemi	
	igienico sanitari;	
	e) ricerca dell'equilibrio economico e finanziario, come evidenziato	
	dall'offerta tecnica ed economica del gestore, attraverso	
	l'efficientamento continuo del servizio e l'ottimizzazione delle attività	
	operative.	
	f) efficienza e efficacia nell'ottica del miglioramento continuo,	
	adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più	
	funzionali allo scopo;	
	g) sensibilizzazione e condivisione delle modalità di erogazione del	
	servizio con le utenze interessate sia in fase di progettazione sia in fase	
	di esecuzione, anche mediante lo svolgimento di opportune campagne	
	di comunicazione/informazione e di sensibilizzazione rivolte a tutte le	
	utenze territoriali.	
	ART. 28	
	<u>TUTELA NON GIURISDIZIONALE</u>	
	28.1. L'utente e/o la categoria di utenti che lamenti la violazione di diritto o di	
	interesse giuridico rilevante ha facoltà di promuovere la risoluzione non	
	giudiziale della controversia inviando all'Organo Tecnico di cui al successivo	
	articolo 33.	
	<u>SEZIONE VIII: MODALITÀ DI CONTROLLO E RISOLUZIONE</u>	
	<u>DELLE CONTROVERSIE</u>	
		28

ART. 29

VIGILANZA E CONTROLLO

29.1. Il **COMUNE**, tramite il competente Servizio Comunale, eserciterà in ogni caso poteri di controllo e vigilanza sulla conformità della gestione del servizio alle disposizioni contenute nella Carta dei Servizi, nonché alle norme convenzionali, legislative e regolamentari, con ogni più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, segnalando a **BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.** eventuali anomalie.

ART. 30

ORGANO TECNICO PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO

30.1. Al fine di una proficua gestione del contratto le **Parti** istituiscono presso la sede sociale di **BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.** un Organo Tecnico di verifica e osservanza del presente contratto costituito dal Direttore Tecnico di **BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.** e da Responsabile Tecnico nominato dal **COMUNE**.

30.2. L'Organo Tecnico, oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli 22 e 28, si riunisce ordinariamente su richiesta di una delle **Parti** in funzione della composizione amichevole tra le **Parti** in caso di dissenso in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del presente contratto.

30.3. L'Organo Tecnico si esprime di norma entro 15 giorni dalla data della richiesta, salvo nei casi di particolare complessità per la cui risoluzione il Comitato può indicare diverso termine comunque non superiore a 45 giorni.

ART. 31

TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE

31.1. In caso di dissenso in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del

presente contratto, le **Parti** si impegnano a compiere un tentativo di composizione amichevole avanti l'Organo Tecnico di cui al precedente art. 30.

ART. 32

CONTROVERSIE

32.1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le **Parti** saranno di competenza del TRIBUNALE DI PAVIA, salvo le medesime attengano a questioni rimesse alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo e conseguentemente di competenza del TAR LOMBARDIA.

SEZIONE IX: CLAUSOLE FINALI

ART. 33

CLAUSOLA SUL RISPETTO DEL PATTO DI INTEGRITÀ

33.1. Dato atto che il contraente si assume ogni responsabilità in ordine al rispetto della normativa per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ed in particolare agli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165* e del Codice di comportamento del Comune di Bressana Bottarone adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 in data 29.01.2014, pubblicato sul sito del Comune www.comune.bressanabottarone.pv.it al seguente link: http://www.comune.bressanabottarone.pv.it/sites/default/files/codice_di_comportamento.comune_bressana%20b..pdf ed in ordine al rispetto di quanto contenuto nell'art. 53, co. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001, riguardante il divieto di conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e attribuzione di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali

per conto del Comune di Bressana Bottarone, per il triennio successivo alla conclusione del rapporto di lavoro;

ART. 34

RIFERIMENTO ALLA LEGGE

34.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si farà riferimento alle disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti in materia, nonché di quanto previsto dagli atti di pianificazione e programmazione regionale, provinciale e comunale.

ART. 35

SPESE

35.1. Le spese e tasse del presente contratto si convengono a carico di **BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.**

35.2 Il contratto di servizio è soggetto a registrazione in caso d'uso.

ART. 36

MODALITÀ DELLE COMUNICAZIONI

36.1. Le **Parti** si impegnano a formulare per iscritto e, in caso di urgenza, anche via fax o via e-mail, tutte le comunicazioni relative all'esecuzione del presente contratto a seguenti recapiti:

- **Broni-Stradella Pubblica S.r.l.** telefono 0385/249311, numero verde 800550335, mail info@bronistradellapubblica.it, PEC bronistradellapubblicasrl@legalmail.it ;
- **COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE** telefono 0383.88101, mail info@comune.bressanabottarone.pv.it, PEC _____; comune.bressananabottarone@legalpec.it ;

36.2. Ogni variazione dei predetti riferimenti dovrà essere comunicata nel

rispetto delle modalità fissate nel presente articolo.

Letto, approvato e sottoscritto.

ALLEGATI

I. Disciplinare Tecnico dei servizi;

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

IL RESPONSABILE SERVIZIO 3

Geom. Luigi Bonfoco

.....

BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.r.l.

IL DIRETTORE TECNICO

.....

.....

VISTE si dichiarano autentiche le firme dei Sigg.ri Luigi Bonfoco e

....., apposte in mia presenza.

Bressana Bottarone, lì2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Giulia Cropano
